

fatta eseguire la perizia e disposta la trattativa della quota di interesse - ammortamento sugli emolumenti del functionario, non avrebbe carichi di gestione né incorrerebbe in esorbitanze od altre apprezzabili.

La Commissione si è perciò orientata all'unanimità verso questo tipo di soluzione, che è stato prescelto anche dall'Amministrazione della Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali.

Non poteva tuttavia non esser posta in luce una difficoltà, formalmente grave, che proviene dalla disposizione di cui al N° 8 dello art. 13 del R. D. L. 27 aprile 1923 in base alla quale i mutui ipotecari possono essere concessi solo per la metà del valore dell'immobile.

A tale opposizione sembra però che sia possibile ovviare ottenendo la speciale autorizzazione del Ministero delle Finanze di concerto col Ministero delle Corporazioni, di cui al N° 14 del precitato articolo. Non è dubbio infatti che l'investimento che qui si considera ha finalità e caratteri affatto distinti da quello degli ordinari mutui ipotecari considerati dal citato comma 8.